

AVV. C. MASSIMO ORIOLO
Via A. Moro n. 13 – Villa d’Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. fax 0975352515
oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc con

Istanza per la notifica ex art. 151 cpc

Per la prof.ssa **DOSHCHECHKINA LYUDMYLA** (nata in Ucraina il 16.03.1979, residente a Policoro), rappresentata e difesa dall’avv. C. Massimo Oriolo (RLOCDM67C10L326L) del foro di Potenza (RLOCDM67C10L326L), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Moro n. 13 a Villa d’Agri (85050 Marsicovetere), come da procura in atti;[PROCURA ALLE LITI](#)
fax: 0975352515; pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

CONTRO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro-tempore;

E NEI CONFRONTI DI:

tutti i docenti iscritti nelle GPS di II fascia della Provincia di Matera, per le classi di concorso AB24, AB25, AD24

Sommario

FATTO.....	2
DIRITTO.....	2
SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO	2
FUMUS BONI IURIS.....	3
MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	5
IL PRECEDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO	5
PERICULUM IN MORA.....	7
RICORRE	7
ATTI E DOCUMENTI DEPOSITATI:.....	8
ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI.....	8



FATTO

La ricorrente, inserita dal 2011 nelle vecchie graduatorie di Istituto (dal 2020 GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze), in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2022/2024 è stata reinserita nelle graduatorie di II fascia per le classi di concorso AB24, AB25 e AD24 della Provincia di Matera, lavorando con contratti a termine durante il biennio di vigenza;

il suo titolo di studio, denominato “*Magistra Artium*”, conseguito in Germania presso l'Università degli studi *W. Leibniz* di Hannover, è stato riconosciuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri equivalente con il titolo accademico conseguito in Italia di Laurea Magistrale nella classe LM37 – Lingue e letterature moderne europee e americane ([1 LAUREA TRADOTTA](#); [2 EQUIVALENZA TITOLO DI STUDIO](#));

nel corso del 2022, dopo la sottoscrizione di un contratto a termine, l'IIS *Felice Alderisio* di Stigliano ha proceduto alla convalida dei titoli limitandosi rilevare la carenza del titolo per la iscrizione nella graduatoria di I fascia GPS per sola classe di concorso AD24, ma confermando la permanenza nella graduatoria di II fascia per le tre classi di concorso ([3 DECRETO CONVALIDA TITOLI GPS 2022](#)); in occasione dell'aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2025 – 2025/2026 la ricorrente, in data 09.06.2024 ha presentato domanda di aggiornamento richiamando il precedente giudizio di equivalenza reso nel 2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ([4 DOMANDA GPS 2024](#));

senonché con Decreto prot.89 del 20.08.2024, l'Ambito territoriale di Matera dell'USR Basilicata ha decretato il depennamento della ricorrente dalle GPS provinciale per mancanza del titolo di accesso. Detto provvedimento è conseguente all'attività istruttoria svolta dall'I.C. *F. D'Onofrio* ([5 DECRETO AT MATERA 89_2024](#); [6 DECRETO IC DONOFRIO 7023_24](#));

a nulla è valso il reclamo presentato dalla ricorrente essendo, quindi, necessario agire con ricorso d'urgenza per neutralizzare il danno incombente, stante l'imminente inizio del nuovo anno scolastico.

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Il *petitum* sostanziale della presente controversia concerne il diritto della ricorrente ad essere iscritti nelle GPS di II fascia della provincia di Matera e oggetto di censura è il provvedimento di depennamento adottato dall'Amministrazione sul presupposto della carenza del titolo di accesso, atto che si configura come un atto di gestione del rapporto la cui censura appartiene, quindi, alla cognizione del Giudice Ordinario.



È stato infatti ribadito, da ultimo, che “*In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili*”.

Ciò è tanto più evidente se si considera che nel caso di specie non è nemmeno oggetto di censura la legittimità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie, rispetto alla quale censura residuerebbe la giurisdizione del G.A. (Cassazione civile sez. un. - 19/04/2023, n. 10538).

FUMUS BONI IURIS

Ai fini del presente giudizio appare utile rimarcare (tale essendo il *punctum dolens* della vicenda) che la ricorrente, nel presentare la domanda di mero aggiornamento della proprio posizione nelle GPS per il biennio 2024/2026, ha ritenuto superfluo presentare una ulteriore domanda di equivalenza specifica per il solo aggiornamento, ritenendo sufficiente il giudizio di equivalenza reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2021 e utilizzato per l'aggiornamento delle GPS nel 2022, tanto che la stessa Amministrazione, convalidando i titoli nella vigenza di tale graduatoria, nulla ebbe ad eccepire sulla utilizzabilità di tale provvedimento di equivalenza.

Del resto, l'art. 3, comma 4 del DM n. 88/2024, recante le procedure di aggiornamento delle GPS, prevede espressamente che “*Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti*”.

(7 OM 88_2024)

Da ciò emerge che la domanda di aggiornamento è, appunto, domanda finalizzata al solo aggiornamento dei titoli di servizio ai fini del miglioramento del punteggio nella graduatoria in cui il docente è già inserito e che la mancata presentazione della domanda (che ha in sé anche la mancata



presentazione o dichiarazione dell'equivalenza del titolo di accesso alla graduatoria) non è motivo di esclusione dalle GPS.

Tale giudizio di equivalenza (al pari del titolo culturale necessario per accedere alla II fascia delle GPS), è un dato statico immutato nel tempo che, quindi, non necessita di aggiornamento essendo, peraltro, già nella disponibilità della p.a. resistente.

Ciò appare già di per sé sufficiente per evidenziare la illegittima condotta tenuta dalla p.a. resistente che, nell'adottare il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle GPS, lo ha fatto ricorrendo ad una lettura puramente formalistica e poco aderente ai principi di economicità e non aggravamento delle procedure amministrative.

Il requisito culturale per l'inserimento nella II fascia e il giudizio di equivalenza espresso dal Dipartimento della F.P. è un dato cristallizzato e non si comprende per quale ragione sostanziale il candidato deve premunirsi, ad ogni aggiornamento delle GPS, un nuovo giudizio di equivalenza. Considerato, infatti, che la procedura di equivalenza è finalizzata a verificare la coerenza tra il titolo di studio conseguito all'estero e l'analogo titolo conseguibile presso l'ordinamento universitario italiano in funzione della specifica procedura selettiva, nel caso di specie non vi era motivo di ritenere insussistente il titolo di accesso alle GPS per carenza del giudizio di equivalenza.

Detto giudizio è regolato dall'art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (rubricato "Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea" ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni) il cui comma 3 prevede espressamente la competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "sentiti il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca", per "l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico".

È vero che l'art. 2, comma 2, lett. d), D.PR n. 189/2009, emanato per dare attuazione al già menzionato art. 38, comma 3, d. lgs. n. 165/2001, prevede che l'equivalenza del titolo di studi estero deve essere chiesta per ogni concorso, ma è altrettanto vero che nel caso delle GPS (procedura latamente concorsuale per quanto sopra dedotto) la graduatoria è unica e invariabile nel tempo, essendo solo soggetta ad aggiornamento biennale in funzione dei titoli di servizio maturati nel biennio precedente, il che rende superflua la necessità di una equivalenza per ogni aggiornamento.

In definitiva, se si fa prevalere il dato sostanziale su quello meramente formale, valorizzando il divieto di aggravamento degli oneri burocratici (art. 1 L. n. 241/1990) e in linea con i generali principi di proporzionalità, ragionevolezza e del minor sacrificio per il privato (id est: correttezza e buona fede in chiave civilistica), può affermarsi che il giudizio di equivalenza necessario per le GPS era già in possesso della stessa amministrazione, il che rendeva del tutto superfluo un ulteriore giudizio *ad hoc*.



È pacifico, peraltro, che non può costituire motivo di esclusione la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione (Cons. Stato Sez. IV, 19.03.2015, n. 1489).

MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

La (apparente) carenza della domanda di equivalenza nella procedura per l'aggiornamento nelle GPS può, al più, ricondursi nella categoria delle mere irregolarità, in quanto non sono i titoli culturali ad essere stati omessi, ma solo un dato complementare già noto alla stessa p.a.

L'Amministrazione ben poteva, quindi, sanare tale irregolarità con gli strumenti del soccorso istruttorio, il cui utilizzo non avrebbe nemmeno leso il principio della parità di trattamento fra i concorrenti.

La condotta tenuta dalla p.a. resistente - ispirata, come detto, ad una visione puramente burocratica e censorea - è anche violativa del principio del *favor participationis* e del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n.5367; V, 4.2.2004, n.364).

È pacifico, infatti, che dopo la L. n. 241/1990, la cui applicazione nell'ambito della gestione del rapporto di pubblico impiego costituisce una regola di condotta per la p.a., la interlocuzione collaborativa con il singolo cittadino dovrebbe costituire il *modus procedendi* della p.a., in modo da superare inutili formalismi in nome del principio del *favor participationis* e della semplificazione che, dal punto di vista sistematico, rappresenta una applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3 della stessa L. n. 241 che, appunto, impone all'amministrazione di liberarsi dalla mera forma facendo prevalere, invece, il dato sostanziale.

IL PRECEDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Appare significativo, sul punto, quanto sostenuto in una vicenda simile dalla VII sez. del Consiglio di Stato (sentenza 22/07/2022, n. 6488) in cui la docente, in occasione dell'aggiornamento delle GPS, aveva omesso di allegare il giudizio di equivalenza addirittura richiamando quello precedentemente ottenuto per una diversa procedura concorsuale indetta dallo stesso Ministero dell'Istruzione.

Sul punto il C.d.S. ha evidenziato che la candidata, malgrado ciò, non avesse omesso di dichiarare il possesso del titolo studio richiesto per l'inserimenti nelle GPS avendo, piuttosto, omesso di



presentare, “... con specifico riguardo alla procedura de qua la domanda di equivalenza del titolo estero posseduto, rinviando alle domande di equivalenza presentate con riguardo ad altre procedure concorsuali per la medesima disciplina di insegnamento Ciò non è stato considerato valido motivo di esclusione dalle GPS in quanto “...l’inserimento della appellante nelle graduatorie provinciali per le supplenze non avrebbe quindi comportato la violazione del principio dell’autoresponsabilità o della par condicio dei candidati; la carenza documentale rilevata dalla Amministrazione semmai avrebbe dovuto essere sanata attraverso l’istituto del soccorso istruttorio. Nel caso di specie, sotto il profilo giuridico, viene in rilievo la distinzione tra la mancata dichiarazione (o, addirittura, il mancato possesso) del titolo culturale necessario per l’ammissione alla selezione (che certamente legittimano l’Amministrazione a disporre l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale) e la mancata allegazione della domanda di equivalenza del titolo estero posseduto (la cui esistenza, sia pure con riguardo ad altre procedure concorsuali relative alla medesima classe di concorso, è comunque incontestata), che, nel caso di specie, non autorizzava l’Amministrazione ad escludere l’odierna appellante dalla procedura per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, legittimando semmai l’utilizzo dei poteri di soccorso istruttorio previsti dall’ordinamento giuridico”.

Sulla scorta di tale precedente deve, nel caso di specie, ritenersi sufficiente il giudizio di equivalenza conseguito dalla ricorrente per la medesima GPS, sia pure riferita ad un biennio precedente.

Il terreno elettivo del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. n. 241/1990 è, del resto, proprio quello delle procedure concorsuali in quanto, “...essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione pubblica medesima”.(Cons. Stato, Sez. VI, 15/03/2021, n. 2226).

Sulla scorta di quanto sin qui rilevato il provvedimento di esclusione oggetto di censura è meritevole di disapplicazione in quanto – valga ribadirlo - la previsione dell’art. 2, comma 2 lett. d) del DPR n. 189/2009, non può essere interpretata nel senso di un generalizzato onere per il candidato di premunirsi, per ciascun concorso (nel caso delle GPS: per ciascun aggiornamento biennale), del giudizio di equivalenza del titolo di studio conseguito all’esterno.

Piuttosto, in virtù dei principi di economicità, non aggravamento, proporzionalità e ragionevolezza (sanciti da norme di rango primario e di derivazione Comunitaria), la norma va **interpretata nel senso della superfluità di tanti giudizi di equivalenza quanti sono i concorsi cui il candidato intende partecipare soprattutto se, come nel caso di specie, l’aggiornamento biennale riguarda**



i titoli di servizio e culturali e non quelli di accesso alla graduatoria.

PERICULUM IN MORA

Per quanto dedotto, integrante il requisito del *fumus boni iuris*, appare necessario ed opportuno, nell'immediato, l'emissione di un provvedimento cautelare (anche *inaudita altera parte*) che ripristini l'inserimento della ricorrente nelle GPS provinciali.

Essendo imminente l'inizio del nuovo anno scolastico e imminenti le procedure per le supplenze, la presenza della ricorrente nelle GPS da cui è stata esclusa è una esigenza imprescindibile non solo in relazione alla perdita di chance lavorative (sia pure a termine) ma anche e soprattutto in funzione della perdita di arricchimento professionale derivante dall'attività di insegnamento e dalla perdita del punteggio da far valere nella citata graduatoria in occasione dei prossimi aggiornamenti.

La ricorrente lavora con contratti a termine da circa 15 anni occupando una posizione nelle GPS tale da garantirle nomine annuali grazie alle quali acquisisce un costante arricchimento personale e professionale che, per effetto del depennamento, sarebbe del tutto azzerato anche con pregiudizio per il futuro, non totalmente reintegrabile per equivalenti.

È pacifico che l'imminenza del pregiudizio (riferibile necessariamente ad eventi futuri), implica che l'evento dannoso temuto sia incombente e di vicina probabilità e che l'iter che conduce a tale evento sia già univocamente preparato e di certa realizzazione (in tal senso: Montesano, 1955). La tutela cautelare non può subire interruzione o limitazioni, essendo essa un corollario indefettibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che trova il suo fondamento negli artt. 24, 103 e 113 Cost., nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (che possono essere ben più lunghi di quelli operativi dell'attività amministrativa) non devono andare a detrimento della parte che abbia ragione.

Nel bilanciamento degli interessi è da ritenere sia prevalente l'esigenza di evitare, nelle more, il danno derivante alla ricorrente (in termini di minore possibilità di impiego); è, perciò, necessario un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* (o all'esito della comparizione delle parti) che ripristini il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GPS da cui è stata esclusa, così da neutralizzare i cennati pregiudizi, sussistendo una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili, non reintegrabili per equivalenti, anche in rapporto al depauperamento professionale.

Alla luce di quanto precede la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa,

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma in funzione di Giudice del lavoro affinché, con provvedimento *inaudita altera parte* o, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, all'esito, voglia così provvedere:



- a) Disapplicare gli atti presupposti;
- b) Disporre il reinserimento della ricorrente nelle GPS di II fascia della provincia di Matera con il punteggio aggiornato, per le classi di concorso AB25, AB25 e AD24;
- c) adottare, in ogni caso, il provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare gli effetti della sentenza emananda nel giudizio di merito eventualmente da instaurare (con il quale la ricorrente riserva di agire sia per la declaratoria del suo diritto ad essere inserita nelle citate GPS di II fascia sia per il ristoro dei danni);
- d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario.

Con ogni più ampia riserva, pure di istruttoria.

ATTI E DOCUMENTI DEPOSITATI:

Laurea tradotta;

Equivalenza rilasciato del Dip. FP della Pres. Consi. Ministri;

Decreto di convalida dei titoli IIS *Alderisio* n. 5056/2022;

Domanda inserimento GPS 2024;

Decreto AT Matera 89/2024 esclusione GPS;

Decreto IC *D'Onofrio* n. 7023/2024;

OM n. 88/2024;

Dichiarazione sostitutiva esenzione del contributo unificato.

Valore della controversia: Indeterminabile. Atto esente dal contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva in atti. [8 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESENZIONE CU](#)

Villa d'Agri, 26 agosto 2024.

avv. C. Massimo Oriolo

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

Il sottoscritto, nella qualità in atti,

PREMESSO CHE:

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GPS di II fascia della Provincia di Matera per le classi di concorso AB24, AB 25 e AD24;



- tutti gli insegnanti inseriti nelle cattedre GPS della Provincia di Matera hanno un interesse contrario a quello azionato dalla ricorrente, potendo ricevere pregiudizio da un provvedimento giudiziale di accoglimento del ricorso;
 - il ricorso ut supra, nel rispetto del contraddittorio deve, quindi, essere notificato a tutti i soggetti già inseriti nelle cattedre graduatorie;
 - la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;
 - la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.
- Vista la possibilità per il Giudice adito, a norma dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica in modo diverso da quella stabilita per legge, e precisamente con qualunque mezzo idoneo, compresi, quindi, anche quelli per via telematica o telefax;
- vista la prassi, soprattutto nei giudizi contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai litisconsorti, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;
 - considerata anche la particolare urgenza della presente controversia,
- Tutto ciò premesso,

CHIEDE

all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di II fascia delle GPS della provincia di Matera, per le classi di concorso AB24, AB25 e AD 24.

Villa d'Agri (PZ), 26 agosto 2024.

avv. C. Massimo Oriolo

